

**Ordinanza
che limita l'effettivo degli stranieri
(OLS)**

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 ottobre 1986¹ che limita l'effettivo degli stranieri è modificata come segue:

Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2006.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 823.21

Allegato 1
(Art. 14 e 15)

¹ I contingenti dei permessi annuali iniziali per l'esercizio di un'attività lucrativa sono stabiliti complessivamente a 4000:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000

Zurigo	402	Sciaffusa	19
Berna	252	Appenzello Esterno	11
Lucerna	88	Appenzello Interno	3
Uri	8	San Gallo	121
Svitto	28	Grigioni	51
Obvaldo	7	Argovia	136
Nidvaldo	9	Turgovia	52
Glarona	10	Ticino	91
Zugo	36	Vaud	158
Friburgo	52	Vallese	65
Soletta	59	Neuchâtel	45
Basilea Città	84	Ginevra	133
Basilea Campagna	63	Giura	17

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000

² I contingenti sono validi dal 1° novembre 2006 al 31 ottobre 2007.

³ I contingenti liberati in virtù della modifica del 26 ottobre 2005² dell'ordinanza del Consiglio federale, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Essi sono computati sul contingente della Confederazione (cpv. 1 lett. b).

² RU 2005 4841

Allegato 2
(Art. 20 e 21)

¹ I contingenti dei permessi per dimoranti temporanei sono stabiliti complessivamente a 5000:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2500

Zurigo	502	Sciaffusa	24
Berna	315	Appenzello Esterno	14
Lucerna	110	Appenzello Interno	4
Uri	9	San Gallo	152
Svitto	35	Grigioni	64
Obvaldo	9	Argovia	170
Nidvaldo	12	Turgovia	65
Glarona	12	Ticino	114
Zugo	45	Vaud	197
Friburgo	65	Vallese	81
Soletta	74	Neuchâtel	56
Basilea Città	105	Ginevra	166
Basilea Campagna	79	Giura	21

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2500

² I contingenti sono validi dal 1° novembre 2006 al 31 ottobre 2007.

³ I contingenti liberati in virtù della modifica del 26 ottobre 2005³ dell'ordinanza del Consiglio federale, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Essi sono computati sul contingente della Confederazione (cpv. 1 lett. b).

